

# ACCORDO QUADRO

La **Federazione Sammarinese Giuoco Calcio** (*breviter* F.S.G.C.) e la **Associazione Sammarinese Allenatori Calcio** (*breviter* A.S.A.C.) sottoscrivono il presente Accordo Quadro nell'interesse delle Società sportive e dei Tecnici appartenenti all'ordinamento sportivo della F.S.G.C.

## **Articolo 1. Oggetto dell'Accordo Quadro.**

1. Il presente Accordo Quadro regola il trattamento economico e gli aspetti correlati nei rapporti tra Tecnici e Società sportive appartenenti all'ordinamento sportivo della F.S.G.C..

2. È allegato al presente accordo, costituendone parte integrante, il modulo dell'accordo economico tipo per i tecnici.

## **Articolo 2. Accordo economico individuale.**

1. Il rapporto di collaborazione tra il Tecnico e la Società sportiva si costituisce con la sottoscrizione di un accordo economico redatto in triplice copia – una per ognuna delle parti ed una da depositare in Federazione - che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, in conformità ai principi inderogabili contenuti nell'allegato accordo tipo.

2. L'accordo deve essere firmato dal legale rappresentante della Società sportiva e dal Tecnico.

## **Articolo 3. Deposito.**

1. Una copia dell'accordo economico sottoscritto ad inizio stagione sportiva deve essere depositata dalla Società presso la Segreteria della F.S.G.C. contestualmente alla richiesta di tesseramento, come previsto dal Regolamento Organico della F.S.G.C.. Eventuali integrazioni all'accordo, nonché gli accordi economici sottoscritti nel corso della stagione sportiva, devono essere depositati dalla Società presso la Segreteria della F.S.G.C. in copia entro 5 (cinque) giorni dalla relativa sottoscrizione.

2. Qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal Tecnico entro 30 (trenta) giorni dal giorno della stipula.

## **Articolo 4. Divieto di pattuizioni extracontrattuali.**

Le pattuizioni economiche non risultanti dagli accordi depositati sono vietate e, pertanto, non trovano tutela nell'ordinamento federale.

## **Articolo 5. Rimborso spese e corresponsione.**

1. Ai fini del presente Accordo, per trattamento economico si intende il rimborso spese forfettario convenuto tra il Tecnico – di seguito "l'incaricato" - e la Società sportiva indicato, a pena di nullità, nell'accordo stipulato tra le parti.

2. Le Società possono convenire con l'incaricato loro tesserato un rimborso spese fissato in:

- a) una somma mensile da corrispondere dalla sottoscrizione fino al termine della stagione sportiva;
- b) una somma per l'intera stagione sportiva.

3. Il rimborso spese forfettario assorbe ogni somma dovuta all'incaricato e con la sua corresponsione si intende liquidata ogni sua spettanza; pertanto, al termine della collaborazione,

null'altro dovrà essere corrisposto a qualsiasi titolo.

4. Le parti possono inserire nell'accordo economico individuale la previsione della corresponsione di un "premio" in caso di conseguimento di risultati sportivi prestabiliti nell'ambito del Campionato sammarinese di competenza e/o delle competizioni sportive internazionali a cui la squadra partecipa.

5. I risultati sportivi possono essere esemplificativamente, ma non esaustivamente, rappresentati: la vittoria del campionato, un prestabilito piazzamento in classifica al termine della *regular season*, la qualificazione alle competizioni europee;

6. L'obbligo di corrispondere le somme stabilite nell'accordo individuale da parte della Società è sospeso, previa preliminare comunicazione per raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equipollente anche informatico, a decorrere dalla ricezione della medesima, nei casi in cui l'incaricato subisca provvedimenti disciplinari interdittivi dell'attività sportiva per effetto di sanzioni comminate dagli Organi della Giustizia Sportiva e derivanti da condotte disciplinarmente rilevanti, quali – solo a titolo esemplificativo – illeciti sportivi, violazione del divieto di scommesse, illeciti gestionali ed economici, illeciti disciplinari collegati al tesseramento degli atleti, nonché nei casi di indisponibilità dell'incaricato per effetto di provvedimenti, anche se solo temporanei, disposti dall'Autorità Giudiziaria ordinaria.

7. Il rimborso spese forfettario riconosciuto al Tecnico dovrà essere corrisposto sempre integralmente, salvo nei casi in cui l'esonero o le dimissioni consentano il tesseramento del Tecnico nel corso della medesima stagione sportiva presso altra società della F.S.G.C. o estera, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Settore Tecnico della F.S.G.C. e salvo nei casi di risoluzione consensuale fra le parti e/o comunque in caso di accordo fra le stesse.

8. Nei casi previsti dal presente articolo, l'accertamento di eventuali irregolarità disciplinari sarà di competenza della Procura Federale.

#### **Articolo 6. Regole di comportamento.**

Le parti si obbligano ad osservare il principio di lealtà, integrità e di buona condotta sportiva nonché a rispettare gli Statuti, i regolamenti, le decisioni e le direttive della Società, della F.S.G.C. e di tutti gli organismi sportivi nazionali ed internazionali ad essa collegati. Le parti si impegnano altresì a mantenere un comportamento tale da non ledere in alcun modo la propria e l'altrui immagine ed onorabilità ed a rispettare il Regolamento interno della Società ove esistente – che sarà allegato all'accordo economico individuale.

#### **Articolo 7. Doveri delle società.**

1. In conformità alla normativa federale, le società sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva in conformità al tipo di rapporto instaurato dall'accordo economico o col tesseramento.

2. L'inosservanza da parte della Società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli eventuali accordi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli Organi della Giustizia Sportiva per i relativi procedimenti disciplinari.

#### **Articolo 8. Clausola compromissoria.**

1 La soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione dell'accordo economico tra Società sportiva e Tecnico sarà deferita ad un Collegio Arbitrale, secondo la procedura prevista dal Regolamento del Collegio Arbitrale vigente.

2. Tutte le controversie relative alla interpretazione del presente Accordo Quadro, potranno essere devolute alla Commissione di Appello Federale, in funzione consultiva, su richiesta del Presidente, il quale può essere incaricato dal Consiglio Federale, oltre che dalle parti interessate.

**Articolo 9 - Azioni a tutela dei diritti del Tecnico.**

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, il Tecnico ha diritto di ottenere, con ricorso al Collegio Arbitrale, il risarcimento del danno e/o la risoluzione dell'accordo quando la Società abbia commesso violazioni degli obblighi cui è tenuta nei suoi confronti in forza dell'accordo economico sottoscritto.

2. Il Tecnico ha diritto di ottenere la risoluzione dell'accordo economico individuale, nonché il diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% del rimborso spese pattuito, nell'ipotesi di violazione e/o di ostacolo da parte della Società del diritto del tecnico di espletare la conduzione tecnica per la quale è stato tesserato, previa diffida formale alla medesima Società.

**Articolo 10. Morosità.**

In caso di morosità della Società nel pagamento di quanto stabilito nell'accordo individuale, il Tecnico può adire il Collegio Arbitrale, anche per ottenere la declaratoria di risoluzione dell'accordo.

**Articolo 11. Norma di rinvio.**

Le norme statutarie e regolamentari della F.S.G.C. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dall'accordo economico individuale tipo che ne fa parte integrante.

**Articolo 12. Durata.**

Il presente Accordo ha la durata di 2 (due) anni dalla data del 19/07/2024 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo.

*F.S.G.C.*

Presidente Marco Tura

---

*A.S.A.C.*

Presidente Giampaolo Mazza

---